

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1871 del 28/03/2025
Oggetto	Procedimento MOPPA2721 (1943/S). ITALGRANITI GROUP spa. Rinnovo di concessione con cambio di titolarità per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio in Comune di Formigine (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1951 del 28/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventotto MARZO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA2721 (1943/S). ITALGRANITI GROUP spa. Rinnovo di concessione con cambio di titolarità per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio in Comune di Formigine (MO). Regolamento Regionale 41/2001 artt. 28 e 43.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

- con determinazione n. 4361 del 22/09/1992 è stata assentita alla ditta IRIS CERAMICA spa una concessione, valida fino al 22/09/2007, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio mediante un pozzo posto su terreno censito al foglio 21 mappale 18 del N.C.T. in Comune di Formigine (MO), con una portata massima di prelievo di 6 l/s – Procedimento MOPPA2721 (1943/S);

- con prot. n. 0229572 del 12/09/2007 è stata acquisita la domanda di rinnovo della suddetta concessione, pervenuta entro i termini validi pertanto, nelle more del rilascio del provvedimento, il prelievo è stato legittimamente esercitato;

RICEVUTE:

- con nota prot. PG/2016/216384 del 29/03/2016, nelle more del rilascio del rinnovo, da parte della ditta GRANITIFIANDRE spa (C.F. 01411010356), la richiesta di subentro nella titolarità della derivazione essendo essa divenuta nel frattempo proprietaria del terreno su cui insiste il pozzo;

- con nota n. PG/2024/0086544 del 10/05/2024 la richiesta di subentro nell'istanza di rinnovo ancora in corso da parte della ditta ITALGRANITI GROUP spa (C.F.03294200369), in quanto ha acquisito la proprietà dello stabilimento in cui è ubicato il suddetto pozzo mediante atto notarile del 20/06/2018;

PRESO ATTO che, in base alla documentazione tecnica allegata all'istanza sopra citata, il prelievo avviene per un volume annuo non superiore a 150 mc;

CONSIDERATO che:

- con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 105 del 28/07/2022 "Approvazione del Piano di Attività 2022 per la gestione del demanio idrico regionale", è stato disposto che a partire dal 01/01/2021 le competenze delle Aree Autorizzazioni e Concessioni sono state ampliate alla gestione delle pratiche pregresse, cioè presentate prima del 01/05/2016;

- il procedimento di concessione era già in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto, ai sensi dell'art. 43 del medesimo Regolamento, la

procedura di rinnovo deve essere ricondotta, in base alle caratteristiche della derivazione, alla fattispecie di cui al Titolo II del R.R. 41/2001, ovvero al rilascio di concessione ordinaria di cui agli art. 5 e 6 dello stesso;

- sussistono le condizioni per riconoscere la titolarità della concessione ex art. 28 del R.R. 41/2001 alla ITALGRANITI GROUP spa (C.F.03294200369), in quanto soggetto proprietario del terreno su cui insiste la derivazione e suo utilizzatore diretto;

DATO ATTO che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 12/03/2025, è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n° 41/2001, con prot. PG/2024/134855 del 23/07/2024, il parere favorevole dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po, relativamente alla compatibilità della derivazione con l'equilibrio del bilancio idrologico del corpo idrico interessato dal prelievo;

- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che in data 17/02/2025 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

VALUTATO il volume del prelievo come adeguato rispetto al fabbisogno necessario per l'utilizzo dichiarato;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico ed assimilati" di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone annuo corrisponde al minimo per la categoria di appartenenza e per il 2025 ammonta a **€ 193,52**;

- tutti i canoni risultano regolarmente versati fino al 2025 compreso;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato in data 20/02/2025 **€ 250** a titolo di deposito cauzionale, come previsto dalla normativa vigente;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae (DDG) n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia e successive modifiche ed integrazioni;
- la DDG n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la DDG n. 12/2025 con la quale alla dott.ssa Valentina Beltrame, già responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, è stato assegnato il coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- la DDG n. 13/2025 con cui la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2034** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla DDG n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE Dott. Giuseppe Bortone;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott. Lorenzo Marchesini, in qualità di responsabile del procedimento, per quanto precede,

DETERMINA

- 1) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta ITALGRANITI GROUP spa (C.F.03294200369), nella persona del rappresentante P.T., il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio, mediante un pozzo collocato su terreno di proprietà del richiedente censito al foglio 21 mappale 18 del N.C.T. in Comune di Formigine (MO), **con una portata massima di 6 l/s e per un volume non superiore a 150 mc/a - procedimento MOPPA2721 (1943/S);**
- 2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/02/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;
- 3) **di rettificare** il suddetto disciplinare come segue:

Art. 3.1

*La concessione è assentita fino al **31/12/2034**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.*

Art. 5.1

*Il canone dovuto per l'anno 2025 è di **€ 193,52**, già versato dal richiedente.*

Art. 7.2

Qualora non vi abbia già provveduto, il concessionario è tenuto ad installare entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente disciplinare idonea strumentazione di misura dei volumi derivati.

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

- 4) **di dare atto** che:
 - il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;
 - in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- 5) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 6) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della

Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

- 7) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 8) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 10) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE di Modena
Dr.ssa Anna Maria Manzieri
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta ITALGRANITI GROUP S.P.A., C.F. 03294200369, codice procedimento MOPPA2721.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - portata nominale di prelievo derivazione: **6 litri/s**;

1.2 – Utilizzi e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- uso antincendio per complessivi mc anno 150 (prove di funzionamento impianto);

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di presa consistono in n° 1 pozzo/i ubicato/i presso l'unità aziendale di Via Radici in Piano n° 355, Comune di Formigine; le caratteristiche tecniche delle opere di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MOPPA2721-1
Dati catastali NCT Comune di Formigine	Foglio 21 Mappale 18
Coordinate UTM-RER	X=646535 Y= 939225
Anno di costruzione	n/d
Materiale colonna	Acciaio
Diametro	200 mm
Profondità	69 m
Finestrature	-30 ÷ -40, -60 ÷ -69 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0390ER-DQ2-CCI Conoide Secchia - confinato superiore
Potenza elettropompa	10 KW
Portata di esercizio	4 l/sec

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2033** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 7, punto 9 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di € **191,23** e risulta essere già stato versato;

5.2 per gli anni successivi Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 250 (importo minimo stabilito dalle vigenti disposizioni regionali).

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione con opportuna cartellonistica, sulle opere di presa o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.2 Dispositivo di misurazione

Qualora non vi abbia già provveduto, il concessionario è tenuto ad installare entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente disciplinare idonea strumentazione di misura dei volumi e delle portate derivate.

Il concessionario dovrà comunicare entro il **31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del/dei contatore/i installato/i nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC aomo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici
PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it
- PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITA FIRMA PER ACCETTAZIONE CON PROT. PG/2025/0033654 DEL 21/02/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.